

Nella procedura n. 1 / 2016

GIOANNINI MARGHERITA

OCC: dr.ssa Sugliano M.

n. \$\$\$numero\_ruolo\$\$\$ / \$\$\$anno\_ruolo\$\$\$



## Tribunale di Cuneo

### Ufficio fallimenti

Il giudice

Rilevato in fatto

che Margherita Gioannini, quale consumatore, ha fatto ricorso alla procedura di composizione della crisi da sovrindebitamento ex L.3/2012 depositando in data 29.1.16 il piano del consumatore con i relativi allegati e con l'attestazione del professionista – nominato in persona della dr.ssa Sugliano;

che il piano prevede:

- a) Pagamento integrale delle spese di procedura per un totale di € 9.063,34
- b) Pagamento integrale residuo debito verso BCC Casalgrasso e Sant'Albano Stura secondo il piano di ammortamento già in essere con detto istituto per € 66.997,16
- c) Pagamento integrale del debito verso \_\_\_\_\_ garantito da ipoteca giudiziale mediante: -cessione a favore della \_\_\_\_\_ a titolo gratuito, salvo spese di trasferimento a carico di \_\_\_\_\_ dell'immobile ubicato in Fossano fg 147 part 604 sub 159 cat C/6 cl. 3 mq 17 per un valore stimato di euro 16.000,00 entro 30 gg dalla omologa; cessione a titolo gratuito del credito- valutato n € 14.783,90-derivante dalla polizza \_\_\_\_\_ N. 352686 con scadenza 24.5.17 in relazione alla quale la Gioannini ha provveduto – come da documento 4 allegato alla nota integrativa dep. 15.4.16 – ad ottenere una modifica della intestazione del beneficiario in favore appunto della \_\_\_\_\_ pagamento di € 25.000,00 entro 30 gg dalla pubblicazione della omologa con le somme disponibili sul c/c 3266 presso BRE ag Fossano sottoposte a pignoramento presso terzi; utilizzo della somma messa a



disposizione dalla sig \_\_\_\_\_ – madre della istante- fino alla concorrenza di euro 19.000,00 che la \_\_\_\_\_ ha messo a disposizione direttamente di \_\_\_\_\_, subordinatamente alla omologa, garantita da A.C.di € 19.000,00 – cfr allegati 2 e 3 alla nota del 15.4.16.

che l'attestazione è coerente con quanto richiesto dall'art 9 comma 3 bis L. 13/2012;

che il giudice con provvedimento 2.2.16 valutava le istanze di sospensione delle procedure esecutive, sospendendole e fissava udienza ex art 12 bis L. 3/12

che il creditore \_\_\_\_\_ ha fatto opposizione al piano contestando:- la sussistenza di una situazione di sovrindebitamento come definita dall'art 6 comma 1 lettera a) citata L.2/201239 in relazione anche alla consistenza del patrimonio immobiliare della Gioannini; -il piano era finalizzato solo a evitare il pagamento di quanto dovuto a \_\_\_\_\_ - la incompletezza della documentazione prodotta in relazione ad atti dispositivi di immobili; la mancanza nella attestazione dell'assenza di valutazione della convenienza del piano rispetto alla alternativa liquidatoria; -essere stati compiuti atti in frode ai creditori; - l'assenza dei requisiti di omologazione del piano di cui all'art 12 bis comma 3 l.3/12 nonché di cui all'art 7 comma 1 e 8 comma 1 citata legge in relazione anche alle garanzie prestate dal terzo- sig \_\_\_\_\_, madre della debitrice- nonché alla cessione del credito verso compagnia assicuratrice;

che all'udienza del 21.3.16 il giudice sentiva la parte, che negava la presenza di atti in frode ai creditori e ribadiva la completezza e trasparenza di quanto dichiarato nel piano;

che con provvedimento 31.3.16, reso all'esito dell'udienza, il giudice invitava la parte a chiarire sia l'impegno della \_\_\_\_\_ sia che le somme derivanti dal contratto di assicurazione e quelle versate sul c/c acceso presso BRE fossero, subordinatamente all'omologa messe a disposizione della procedura.

che la Gioannini provvedeva quindi nel termine assegnato a depositare dichiarazione scritta della madre \_\_\_\_\_ di impegno, subordinatamente alla omologa al pagamento diretto a \_\_\_\_\_ di euro 19.000,00 garantita da assegno circolare di pari importo messo a disposizione della procedura; modulo per variazioni contrattuali in relazione alla polizza n.1162330 con indicazione quale beneficiario di



corredata da copia della ricevuta di spedizione alla società di assicurazione con l'impegno in caso di omologa a trasmettere la polizza alla

dichiarazione BRE in ordine alle somme depositate sul c/ c che le stesse sono vincolate perché pignorate da ..... (trattasi dei pignoramenti presso terzi sospesi nel corso della procedura in oggetto); chiariva poi gli atti dispositivi delle quote di immobili pervenuti in successione e di quello di Fossano via Mondovì – oggetto di espressa contestazione da parte dell'opponente .....

Ritenuto in linea generale che:

la ratio dell'intero assetto normativo introdotto dalla L.3/2012 è quella, sia che il procedimento di composizione della crisi da sovrindebitamento si strutturi come proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti sia che assuma la configurazione del piano del consumatore, è quella di consentire ai soggetti che non possono accedere alla procedura concorsuali previste dalla legge fallimentare di ristrutturare i propri debiti anche attraverso la proposta di adempimento dei debiti stessi in misura inferiore all'importo originario: l'art 7 – di carattere generale per tutti i tipi di procedura- infatti espressamente sancisce che i crediti muniti di pegno, privilegi, ipoteca possono essere non soddisfatti integralmente allorchè ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, avuto riguardo al valore di mercato loro attribuibile; l'art 12 e 12 bis poi prevedono che anche in presenza di contestazioni il giudice può omologare se ritiene che il credito possa essere soddisfatto in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria;

il piano del consumatore è finalizzato alla ristrutturazione dei debiti e alla soddisfazione dei crediti ma non richiede né la liquidazione dell'intero patrimonio né la necessità dell'accordo con i creditori la cui convocazione è necessaria, ma che non esprimono voto o consenso, a differenza del piano del debitore non consumatore; che le modalità attraverso cui il risultato è raggiunto sono "libere" essendo però necessario che il debitore dia conto di tutta la propria consistenza patrimoniale, e che indichi elementi tali da far ritenere che il piano sia realizzabile, in ciò consistendo la fattibilità del piano;

il giudice pertanto omologa quando

.verifica l'idoneità del piano ad assicurare i crediti che devono essere soddisfatti,





.esclude che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di potervi adempiere

.esclude che il consumatore abbia colposamente determinato il proprio sovrindebitamento anche per mezzo del ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali;

in caso di contestazioni del ceto creditorio sulla convenienza del piano il giudice omologa solo se ritiene che il credito di chi solleva la contestazione possa essere soddisfatto in misura non inferiore a quella che deriverebbe dalla liquidazione dell'intero patrimonio del debitore.

Considerato, nel caso specifico,

che come già valutato nel provvedimento del 31.3.16 la sig Gioannini è consumatore – qualità in vero mai negata o contestata nemmeno da

che ella versa in condizione di sovrindebitamento come definita dall'art 6 comma 2 lettera a) L.3/2013 come peraltro già valutato nel citato provvedimento 31.3.16 e qui richiamato onde evitare inutili ripetizioni;

che non vi sono elementi per ritenere che il debitore-consumatore abbia colposamente determinato il proprio sovrindebitamento, anche per mezzo del ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali; invero nel caso il sovrindebitamento è derivato dalla condanna al pagamento in favore di , di € 65.807,82 quando la Gioannini era già debitrice verso un istituto di credito per € 66.997,16 di talchè la sommatoria delle due esposizioni ha dato luogo allo squilibrio indicato dalla norma sopra citata; peraltro era diritto della Gioannini difendersi in giudizio ed il fatto che non abbia chiesto la condanna della Gioannini alle spese ed al risarcimento per lite temeraria consente, ragionevolmente, di affermare che la controversia non fosse appunto temerariamente sostenuta dalla istante;

che il professionista attestatore ha dato conto del tentativo della Gioannini, soccombente, di tentare un accordo stragiudiziale con la controparte senza però esito positivo;

che le altre ragioni di opposizioni paiono in parte superate grazie ai chiarimenti forniti dalla Gioannini in data 15.4.16 e di cui si è detto



che non vi è prova di atti in frode ai creditori come desumibile sia dagli accertamenti del professionista-attestatore sia dalle risultanze dell'accesso alle banche dati di cui a pagina 5 dell'attestazione;

che l'attestazione appare completa ed esauriente e che, sebbene non esplicitato, è peraltro desumibile da quanto attestato che il piano, consentendo il pagamento integrale delle spese prededucibili, del debito da mutuo ipotecario volontario, del debito di cui appare soluzione preferibile alla alternativa liquidatoria, considerato da un lato i tempi contenuti per l'esecuzione del piano, dall'altro l'apporto effettivo e garantito di "finanza esterna" data dall'impegno della e dalla modifica del beneficiario della polizza assicurativa che in caso di liquidazione non sussisterebbero. Ritenuto quindi che il piano può essere omologato

### **OMOLOGA**

Il piano del consumatore sig. Gioannini Margherita come depositato il 29.1.2016 ed integrato dalla nota del 15.4.2016, disponendo che la debitrice lo adempia nei tempi e modi ivi indicati

Attribuisce al professionista gli obblighi e i poteri di cui all'art 13 L.3/2012, invitandolo a riferire al giudice della avvenuta totale esecuzione

Ordina che esso sia trascritto a cura del professionista presso la competente Conservatoria dei RR.II in relazione all'immobile ubicato in Fossano ed oggetto di cessione

Dispone che del piano depositato il 29.1.16 ed integrato con nota 15.4.16 e del decreto di omologa sia data pubblicità mediante la pubblicazione sul sito del Tribunale di Cuneo nonché sul sito [www.procedure.it](http://www.procedure.it)

Dispone che il compenso del professionista attestatore sia liquidato previa presentazione di notula quando il piano sarà divenuto definitivo.

Cuneo 30.5.16

Il giudice  
Dr.ssa N.Fiorello



